



COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83000930756 Tel. 0836 354014 Fax 0836 354241

Web: www.comune.palmariggi.le.it - e mail: comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it

=====

Prot. nr. 1697

li 11 agosto 2023

ORDINANZA SINDACALE N° 09 del 11.08.2023

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI DEIEZIONI CANINE IN AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani solidi e liquidi) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi, nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta a margine della via;
- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
- che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi solidi e liquidi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale

circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

VISTO che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che, tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre:

– il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

– la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

– il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" ss.mm.;

– l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali"; – l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";

– gli artt. 13 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;

– le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;

VISTO il D.L. 14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di cani, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- 1) **E' fatto divieto** di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, piazze, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali siti nel Centro abitato;
- 2) **E' fatto obbligo** ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, zone verdi ecc e di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine;
- 3) **È fatto obbligo** ai detentori di cani di condurre gli stessi al guinzaglio nelle pubbliche vie del Centro abitato e di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia all'occorrenza;
- 4) **È fatto obbligo** di iscrivere i cani all'anagrafe canina come previsto dalle Leggi vigenti in materia;

Dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine quando sono utilizzati per servizio;

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

A V V E R T E C H E

- 1) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip;
- 2) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento

3) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL/LECCE per l'intervento di cattura. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

E' vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all'uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine, DISPONE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune
- che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza a:
 - Prefettura di Lecce
 - Commissariato Polizia di Stato di Otranto
 - Polizia Locale di Palmariggi;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Bagnolo del Salento;
 - Servizio Veterinario ASL LECCE – Area Sud;
 - Presidenti delle Associazioni Animaliste ed Ambientaliste presenti ed operanti sul territorio (N.O.E.T.A.A.);
 - Albo Pretorio.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per

la Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti Ordinanze o Provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente.

dalla Residenza Municipale li 11 agosto 2023



IL SINDACO
Dott. Franco ZEZZA